



Prot. n. 40297 del 11/11/2024

DISCIPLINARE DI GARA

STAZIONE APPALTANTE Provincia di Ancona sede legale Strada di Passo Varano n. 19; sito web: www.provincia.ancona.it, in esecuzione della determinazione a contrattare n. 1235 del 15/10/2024, a firma dell'Ing. Roberto Vagnozzi Dirigente del Settore III - Area Viabilità - Gestione e sviluppo.

DESCRIZIONE: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale S.P. n. 11 "Dei Castelli" dal km 42+132 al km 48+042 a tratti e S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" dal km 21+646 al km 29+592 a tratti - Comuni di Barbara e Corinaldo – Reparto operativo di Senigallia. Cod. Int. (94.03). (BAN 283L).

CPV: 45233141-9

CUP: H37H18001270001

CUI: L00369930425202400012

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 366.067,23 (euro trecentosessantaseimilazerosessantasette/23)

ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO: € 644,24 (euro seicentoquarantaquattro/24)

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO: € 365.422,99 (euro trecentosessantacinquemilaquattrocentoventidue/99).

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Ente committente ha stimato in € 25.579,61 (art. 4 del capitolato speciale di appalto).

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Codice, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo, come meglio esplicitato alla voce "**BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA**" del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 è applicabile al presente appalto il contratto per i dipendenti delle imprese edili ed affini CCNL Edilizia e Industria.

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO

Categoria unica prevalente:

OG3 "Strade, Autostrade, Ponti e Viadotti" € 366.067,23

DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA visionabile e scaricabile dal seguente link:

<https://provanco.tuttogare.it>

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP): Ing. Monica Ulissi
tel. 071 5894640, e-mail: m.ulissi@provincia.ancona.it

TEMPI DI ESECUZIONE: 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Intervenuta la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario, la Provincia si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

È prevista, altresì, la consegna in via d'urgenza, nei casi previsti dall'art.17, comma 9, del D.lgs. 36/2023 e secondo le disposizioni dell'art. 3 dell'allegato II.14 al suddetto decreto.

**TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 13/12/2024,
alle ore 10.00.**

**DATA IN CUI SI RIUNISCE L'ORGANO DI GARA ED APPLICAZIONE
DELL'ISTITUTO GIURIDICO DELL' "INVERSIONE
PROCEDIMENTALE" IN FORZA DI QUANTO PREVISTO DALL'ART.
107, COMMA 3, DEL D.L.GS. 36/2023.**

Il giorno 16/12/2024 alle ore 10.15, l'Ing. Roberto Vagnozzi, Dirigente del III Settore, quale organo monocratico di gara, procederà all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti ed alla individuazione della migliore offerta.

In capo all'operatore economico primo in graduatoria si procederà alla verifica della documentazione amministrativa contenuta all'interno della BUSTA A.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma telematica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Le informazioni ai concorrenti avverranno con le modalità e le tempistiche specificate nell'art.90 del Codice.

Termine per richiedere chiarimenti: è possibile richiedere chiarimenti alla stazione appaltante tramite la piattaforma telematica **entro il giorno 06/12/2024 ore 13.00.**

**SOPRALLUOGO NON OBBLIGATORIO MA EFFETTUABILE SU
RICHIESTA DI PARTE AL RUP, ING. MONICA ULISSI**

GARANZIA PROVVISORIA NON RICHIESTA come previsto nella determinazione a contrattare.

FINAZIAMENTO: l'appalto è finanziato come indicato nella determinazione a contrattare n. 1235 del 15/10/2024.

CONTRIBUTO A.N.A.C.

L'offerta del concorrente è corredata, a pena di esclusione, dal versamento della contribuzione nella misura di € 33,00 (euro trentatre/00), così come indicato dalla Deliberazione dell'A.N.A.C. n. 610 del 19/12/2023.

Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'A.N.A.C. al seguente indirizzo: [Portale dei pagamenti di ANAC - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

Nel caso di ATI costituite o costituende il versamento è unico e il pagamento sarà eseguito dall'impresa qualificata come capogruppo.

La comprova dell'avvenuto pagamento va inserita all'interno della busta A "Documentazione".

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE reso disponibile dall'A.N.A.C. con delibera n. 464 del 27 luglio 2022. Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA: sono ammessi gli operatori economici indicati nell'art. 65 del

D.Lgs. 36/2023, nonché le imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 67 e 68 del predetto Decreto legislativo.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine che verrà indicato dalla stazione appaltante, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Tutti i concorrenti:

1. devono essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. "White list") di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, tenuto dalla Prefettura della Provincia di competenza, oppure che abbiano presentato la domanda di iscrizione nel suddetto Elenco entro la data di presentazione dell'offerta, stabilendo altresì che:

- nel caso di R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti, l'iscrizione nella White List oppure la presentazione della domanda di iscrizione dovrà essere relativa a tutti gli Operatori economici che compongono il R.T.I./consorzio ordinario;

- nel caso di consorzi stabili, consorzi tra imprese artigiane e consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, l'iscrizione nella White List oppure la presentazione della domanda di iscrizione dovrà essere relativa sia al Consorzio concorrente che alla/e Consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i delle lavorazioni;

Si specifica che:

- i concorrenti non iscritti/iscrivendi nella White list non potranno partecipare alla gara dichiarando il subappalto/subaffidamento delle suddette attività a rischio di infiltrazione mafiosa poiché l'importo complessivo delle stesse supera il limite delle lavorazioni subappaltabili, pari al 49,99% dell'importo della categoria OG3.

È, altresì, ammessa come modalità alternativa per la comprova del requisito richiesto, l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui al D.L.189 del 17/10/2016;

2. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

3. Sono, altresì, esclusi gli operatori economici che incorrano in una delle seguenti cause di esclusione:

Articolo 94. Cause di esclusione automatica

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita

all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. E' altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice.

In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi:

a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n.

240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Articolo 95. Cause di esclusione non automatica

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva

2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui

l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

a) il reato è stato depenalizzato;

b) è intervenuta la riabilitazione;

c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;

e) la condanna è stata revocata.

Articolo 96. Disciplina dell'esclusione

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95.

2. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.

3. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:

a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;

b) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.

4. *Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6.*

5. *In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6.*

6. *Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.*

7. *Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.*

8. *Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:*

a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo

periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

10. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano:

a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);

b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);

c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:

1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;

2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;

3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

11. L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio.

12. *L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.*

13. *Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.*

14. *L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.*

15. *In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.*

Articolo 97. Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a) in sede di presentazione dell'offerta:

1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;

2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili

limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, per il tipo di attività inerente all'oggetto della presente gara.

La dichiarazione va resa nell'ambito della compilazione dell'All. 1.

Il suddetto requisito, in ipotesi di raggruppamento o consorzio ordinario deve essere posseduto da ciascuna impresa partecipante.

QUALIFICAZIONE RICHIESTA PER ESEGUIRE I LAVORI E SUBAPPALTO

Categoria unica prevalente:

OG3: attestazione SOA in corso di validità in classifica II che abilita fino a € 516.000,00 più l'incremento di 1/5 e, quindi, fino a € 619.200,00 (art. 2, comma 4, All. II.12 al D.Lgs. 36/2023).

Come previsto dall'art. 119, comma 1, del D. Lgs 36/2023, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione della categoria prevalente; pertanto, la suddetta categoria OG3 è subappaltabile nel limite del 49,99% del suo importo.

Le lavorazioni oggetto di subappalto devono essere identificate ed esplicitate mediante un computo metrico dettagliato e confrontabile con i computi metrici di progetto o di variante, inoltre si deve indicare l'incidenza degli oneri della sicurezza in merito alle lavorazioni concesse in subappalto. Tale allegato si deve presentare in concomitanza del contratto di subappalto e deve essere parte integrante dello stesso.

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del capitolato speciale di appalto e per le motivazioni ivi evidenziate (tenuto conto della natura o della tipologia delle lavorazioni da effettuare, al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori), cui si rinvia, è vietato il subappalto a cascata.

AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora il concorrente voglia avvalersi dell'istituto giuridico dell'avvalimento, dovrà, inserire nella busta A (contenente la documentazione amministrativa) tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo, sottoscritta digitalmente.

Nel contratto di avvalimento - che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti- le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un

altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale ed il requisito di ordine professionale dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui di ordine speciale di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Si specifica che, in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

C) ALTRE DICHIARAZIONI DA RENDERE IN SEDE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il concorrente deve autocertificare, altresì, nell'ambito delle dichiarazioni previste nell'All. 1:

- dichiarare di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sia sull'espletamento dei lavori sia sulla formulazione dell'offerta; di aver preso visione della determinazione dirigenziale a contrattare, dello schema di contratto e del capitolato speciale, e di accettare, senza

riserva o condizione alcuna, tutte le particolari condizioni di esecuzione dell'appalto dal medesimo previste, nonché tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara;

- di impegnarsi a:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

- di accettare le prescrizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ancona, approvato con Decreto del Vicepresidente della Provincia n. 117 del 21/10/2021 visionabile al seguente indirizzo, la cui operatività viene estesa anche all'appaltatore:

[http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServeFile.php/f//Trasparenza/Codice di comportamento.pdf](http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServeFile.php/f//Trasparenza/Codice_di_comportamento.pdf);

- di essere a conoscenza dell'accordo di collaborazione tra la Provincia di Ancona e la Guardia di Finanza in materia di Appalti Pubblici e di accettarne il contenuto.

Tale accordo è scaricabile dal seguente link:

[https://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServeFile.php/f/News/Accordo o Provincia di Ancona e Guardia di Finanza.pdf](https://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServeFile.php/f/News/Accordo_Provincia_di_Ancona_e_Guardia_di_Finanza.pdf)

- indicare, ai sensi del D.M. 55/2022 e del D.M. 29 settembre 2023 (G.U. 9/10/2023), il/i titolare/i effettivo/i (per titolare effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la società ovvero ne risultano i beneficiari):il/i titolare/i effettivo/i.

Andranno, infine rese, tutte le altre dichiarazioni inserite nell'All.1 al presente disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile sino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, in quanto trattasi di appalto che non presenta un interesse transfrontaliero certo per importo ed ubicazione dei luoghi oggetto dei lavori, previa esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 54 D.Lgs. 36/2023. Come indicato nella suddetta determinazione, il criterio scelto tra quelli previsti nell'allegato II.2 del Codice, è il Metodo A.

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA, MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la previa registrazione alla piattaforma telematica TuttoGare PA.

Le indicazioni per la registrazione sono visionabili al seguente link:

https://provanco.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

Il concorrente dovrà attenersi, a pena di esclusione, alle norme tecniche di utilizzo della piattaforma stessa, anch'esse disponibili accedendo al suddetto link.

La documentazione di gara consisterà nella predisposizione di due buste, denominate rispettivamente: "A – Documentazione Amministrativa", "B – Offerta economica".

Ogni operazione effettuata in piattaforma è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a sistema e si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A deve contenere, a pena di esclusione da gestire in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101, comma 2, D.Lgs. 36/2023 (ATTENZIONE qualora il concorrente ritenga di oscurare una parte della documentazione dovrà indicare espressamente quali parti ha oscurato):

a) domanda di partecipazione in bollo (**ALL. 1**), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore, in forza di apposita procura notarile. Si precisa che il concorrente deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento). Il pagamento della suddetta imposta viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

La violazione delle disposizioni di cui sopra, non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

Il soprarichiamato ALL. 1 dovrà essere compilato anche in relazione a **tutte** le altre dichiarazioni ivi contenute da rendersi necessariamente da parte del concorrente.

b) DGUE, ai fini dell'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di ordine morale, compilato utilizzando il compilatore guidato proposto dalla piattaforma. Al termine della compilazione il sistema consente all'operatore economico il download del DGUE in formato XML che dovrà essere sottoscritto digitalmente ed inserito nella busta A. **ALL'INTERNO DELLA STESSA BUSTA VA INSERITO ANCHE IL DGUE IN FORMATO PDF.** In caso di partecipazione in RTI, l'operazione dovrà essere ripetuta da ogni impresa facente parte del raggruppamento. In caso di avvalimento, il DGUE dovrà essere prodotto anche dall'impresa ausiliaria, in caso di partecipazione di consorzio il D.G.U.E. dovrà essere prodotto sia dal consorzio che dalla indicata esecutrice.

c) copia semplice scansionata dell'attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, idonea a qualificare il concorrente in relazione ai lavori oggetto dell'appalto. È consentita la presentazione dell'attestazione in copia conforme all'originale, anche nelle forme previste dall'art. 19 del D.P.R. 445/2000;

d) procura notarile, firmata digitalmente dal notaio stesso, qualora la domanda di partecipazione venga presentata da un procuratore;

e) ricevuta versamento contributo A.N.A.C.;

f) tutta la documentazione prevista dall'art. 104 del D.lgs. 36/2023 qualora si faccia ricorso all'avvalimento;

g) *(solo qualora il concorrente ritenga di oscurare alcune parti dell'All. 1 e/o della documentazione contenuta nella busta A)* dichiarazione che contenga le motivazioni e le ragioni giuridiche sottese all'oscuramento stesso;

h) ***(solo in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)***

nell'ambito della compilazione dell'All. 1, da inserire all'interno della busta A, il concorrente indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI DA INSERIRE SEMPRE ALL'INTERNO DELLA BUSTA A

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta, da esprimersi utilizzando la procedura guidata proposta dalla piattaforma, così come illustrata all'interno delle norme tecniche, deve contenere il ribasso percentuale, in cifre ed in lettere, espresso fino alla terza cifra decimale, sull'importo soggetto a ribasso di € 365.422,99.

In caso di contrasto tra ribasso percentuale espresso in cifre e ribasso percentuale espresso in lettere prevale il ribasso espresso in lettere.

Come prevede l'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, nell'offerta economica l'operatore economico, **a pena di esclusione**, deve indicare:

1. gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. i propri costi della manodopera.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023, i costi della manodopera non sono ribassabili.

L'operatore economico può, tuttavia, dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Pertanto, qualora il concorrente decidesse di non confermare l'importo della manodopera stimato dalla stazione appaltante in € 25.579,61, modificandolo in diminuzione, la stazione appaltante procederà, ai sensi dell'art. 110, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, alla verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi desunti dai contratti collettivi di riferimento.

Nel caso in cui il CCNL applicato dal concorrente sia diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, il concorrente dovrà rendere dichiarazione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, che il contratto applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele ed inserire l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

L'offerta economica è corredata dalla documentazione soprarichiamata.

Unitamente all'offerta economica, dovranno altresì essere caricate le eventuali spiegazioni di cui all'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore, in quest'ultimo caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme.

In caso di partecipazione in RTI l'offerta dovrà essere firmata, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti/procuratori speciali di ogni singola impresa.

REGIME DELLE ESCLUSIONI – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il regime delle esclusioni verrà gestito dalla stazione appaltante in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e, pertanto, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che l'offerta economica; la mancata presentazione del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone

l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

ALTRE INFORMAZIONI

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
- l'aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva prevista dall'articolo 14 del capitolato speciale di appalto. L'aggiudicatario deve, altresì, costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori la polizza di assicurazione richiesta dall' art. 16 del capitolato;
- i corrispettivi sono pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;
- anticipazione del prezzo: come previsto all'art. 24 del capitolato speciale d'appalto;

- come previsto dall'articolo 26 del capitolato speciale di appalto si applicano le clausole di revisione prezzi previste all'art. 60 e art. 120 in materia di modifica dei contratti in corso d'opera del D.Lgs 36/2023.

In materia di revisione dei prezzi, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del lavoro superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsivoglia revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile;

- come previsto dall'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/23, e all'art. 27, ultimo comma, del capitolato speciale d'appalto, la Provincia di Ancona si riserva sin da ora la facoltà di ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto né alcuna somma a titolo di indennizzo;

- il contratto di appalto verrà redatto nella forma della scrittura privata con spese di bollo e di registro a carico dell'aggiudicatario;

- la mancanza delle dichiarazioni inerenti al subappalto preclude tale possibilità;

- le disposizioni del presente disciplinare sono prevalenti rispetto alle eventuali disposizioni in contrasto contenute nel capitolato speciale d'appalto;

- per le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale (art. 213, comma 2, D.Lgs. 36/2023);

- responsabile unico del progetto è l'Ing. Monica Ulissi (e-mail m.ulissi@provincia.ancona.it);

-responsabile del procedimento di gara (della fase di affidamento) è la Dott.ssa Jasmin Massaccesi, Responsabile dell'Area Appalti e Contratti (071/5894362; e-mail: j.massaccesi@provincia.ancona.it);

- ferma restando l'applicazione dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, negli altri casi di risoluzione contrattuale o revoca dell'aggiudicazione la stazione appaltante si riserva sin da ora di attingere alla graduatoria;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informano i concorrenti che i dati personali acquisiti con la presente procedura verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti ad essa connessi e sono fatti salvi i diritti che gli artt. 12 e 22 del Regolamento UE 2016/679 garantisce ai soggetti interessati;

- per quanto non espressamente previsto dalla presente *lex specialis*, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:

- D.Lgs. 36/2023;
- D.L.gs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'AREA APPALTI E CONTRATTI

Titolare di incarico di Elevata Qualificazione con delega
dirigenziale

Dott.ssa Jasmin Massaccesi

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

Avv. Fabrizio Basso

Firmato digitalmente

ALLEGATI:

ALL. 1 Domanda di partecipazione alla gara ed altre dichiarazioni non contenute nel D.G.U.E.